

Osservatorio sulle fonti

LO STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA*

di *Domenico Maresca***

Cerco di inquadrare molto rapidamente il contesto istituzionale in cui lo statuto della Città metropolitana di Bologna è stato adottato. Il contesto è profondamente innovativo anche per chi abbia seguito processi statuari già noti in base al Testo Unico in particolare nei Comuni: da un lato la stessa rappresentanza dei Comuni acquisisce con la legge 56 la possibilità di governare anche le politiche di area vasta, le politiche per intenderci che appartenevano alla Provincia. In secondo luogo, cambia l'assetto degli organi di governo del nuovo ente.

La Città Metropolitana non ha un Sindaco, una Giunta e un Consiglio, ha sempre tre organi ma tra questi non c'è un esecutivo collegiale. Ci sono invece due assemblee, il Consiglio Metropolitan e la Conferenza Metropolitana; il Consiglio Metropolitan composto da 18 consiglieri e la Conferenza composta da tutti i Sindaci del territorio con un potere decisionale nella fase determinante dello Statuto, un parere rinforzato per quanto riguarda il bilancio dell'Ente e una serie di funzioni propositive e consultive da definire nell'ambito dello Statuto.

Nella stesura dello Statuto si è voluto attuare il dettato della legge e interpretare la realtà del territorio bolognese, quindi tenendo conto anche dell'evoluzione dell'associazionismo e delle fusioni di comuni.

Non è uno Statuto applicabile a qualunque situazione, non è uno Statuto fotocopia; è uno Statuto che cerca di definire la realtà di quei territori.

In primo luogo, si è scelto di non gonfiare la parte di principi: gli obiettivi e i valori della nuova istituzione sono stati inseriti in un preambolo.

Il preambolo esprime le finalità, gli obiettivi, gli scopi della nuova istituzione. In particolare, lo scopo di perseguire un più avanzato livello di sostenibile sviluppo ambientale, di conseguire un più idoneo contesto per le migliori condizioni di vita delle persone e per lo svolgimento delle attività produttive, agevolando la fruibilità dei servizi e la mobilità sull'intero territorio metropolitano.

La Città Metropolitana cambia non soltanto il territorio interno a se stesso, ma tende a cambiare la stessa configurazione e l'idea di Regione. La Regione passa da un policentrismo paritario a un sistema che cerca di stringere i territori con un proprio snodo, un proprio baricentro e in cui, quindi, la Città Metropolitana è chiamata a

* Intervento al Seminario "Statuti a confronto: le Città metropolitane attraverso i nuovi Statuti", Firenze, 5-6 febbraio 2015.

** Segretario generale della Città metropolitana di Bologna.

Osservatorio sulle fonti

svolgere un ruolo propulsivo rispetto all'intero territorio regionale, come snodo di una serie di reti di territori più ampi.

L'obiettivo è quello di evitare e superare la dispersione delle funzioni, la moltiplicazioni delle procedure e delle competenze, e quindi raggiungere una più efficace distribuzione delle competenze, l'armonizzazione delle regole, una semplificazione delle attività amministrative, una capacità di realizzare le infrastrutture e i servizi indispensabili per l'attrattività del territorio.

Si persegue anche l'obiettivo di utilizzare forme innovative per la cura degli interessi comuni, razionalizzando l'uso delle risorse. La Città Metropolitana non cala dal nulla nella realtà territoriale bolognese, così come avviene in altre realtà italiane. La Conferenza Metropolitana ha una lunga storia, ormai ventennale, ed è parso giusto richiamare sia questo precedente sia l'esperienza consolidata delle unioni, del circondario di Imola e, da ultimo, della stessa fusione di Comuni rilevante, com'è stata quella della Samoggia.

Alla Città Metropolitana fa riferimento lo stesso Statuto regionale ed è importante che la Regione tenga conto di questa nuova presenza.

Sulla base di queste premesse, di questo preambolo, la parte I, "Principi generali", definisce la natura della Città Metropolitana come Ente autonomo territoriale, che tiene conto delle diversità territoriali come un valore per la definizione delle politiche di Area Vasta, con particolare riferimento ai territori montani.

Altrettanto così si è voluto evidenziare alcune sensibilità specifiche, in particolare il confronto delle culture e l'integrazione delle persone provenienti da altri Stati.

Il territorio è definito direttamente dalla legge. Il territorio di partenza è quello già appartenente alla Provincia di Bologna, modificabile secondo le procedure che la Costituzione prevede per la modifica del territorio provinciale. Viene considerata la sussidiarietà orizzontale con forte collaborazione con le istanze sociali ed economiche; vengono poi sottolineati due principi fondamentali: semplificazione e armonizzazione, finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese perseguito attraverso la progressiva riduzione di procedure, adempimenti, oneri amministrativi, costi anche in termini di perdita di tempo, eliminando le sovrapposizioni e le duplicazioni.

L'armonizzazione persegue l'idea di non avere più cinquantasei regolamenti diversi per ogni materia, ma un tendenziale avvicinamento delle regole, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi, le politiche fiscali e tariffarie, attività produttive, governo del territorio, sempre al fine di migliorare il rapporto tra Amministrazione e cittadini.

Grande rilievo è stato poi dato alle pari opportunità, con particolare riferimento alle azioni di contrasto alla povertà, all'accesso all'istruzione, ai servizi socio-sanitari, alla partecipazione allo sviluppo economico e ai processi decisionali. In questo ci si colloca pienamente nel quadro costituito dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei

Osservatorio sulle fonti

Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Ai rapporti europei e internazionali viene dedicata una specifica attenzione nell'articolo 7.

Gli articoli 8 e successivi sono dedicati alla partecipazione; la partecipazione si svolge in via primaria nei Comuni, come Enti di prossimità. Il compito della Città Metropolitana è quello di sostenere e valorizzare le esperienze dei Comuni e gli strumenti da questi attivati, creando forme di collegamento. Si garantiscono la trasparenza dell'attività, l'attività di comunicazione e si marcano particolarmente i diritti di cittadinanza digitale, prevedendo un eguale diritto di tutti i cittadini di accesso alla rete.

Il ruolo e le funzioni della Città metropolitana, sono in questo momento indicati semplicemente come oggetto delle funzioni fondamentali dalla legge, che dovrà essere poi riempita di contenuti concreti dalla legislazione statale e regionale. In questa fase, dunque, e in attesa che il legislatore regionale, adegui la sua legislazione alla presenza del nuovo Ente si è inteso delineare, per le principali funzioni, il ruolo che è possibile assegnare alla Città Metropolitana.

Il piano strategico già approvato su una base volontaria, si converte in un piano istituzionale, in base ad una precisa funzione assegnata alla Città Metropolitana.

Si delinea un ruolo qualificante della Città Metropolitana - e in ciò l'ente si differenzia dalle Province esistenti nel resto del territorio nazionale - nella funzione di redazione e approvazione del nuovo piano generale territoriale della Città Metropolitana.

Un ruolo decisivo avranno le funzioni e le attività della Cm legate allo sviluppo economico e le attività produttive, allo sviluppo sociale, scuola, università ed edilizia scolastica e alla rete metropolitana della viabilità.

Un ruolo fondamentale spetta alla Città Metropolitana nei servizi per i Comuni quali ad esempio le funzioni in materia di stazione appaltante, di contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Una particolarissima attenzione è dedicata - e siamo al Titolo IV - ai Comuni e alle Unioni, con una sottolineatura per il ruolo delle Unioni come peculiarità del territorio bolognese e come forte potenzialità per l'architettura stessa, l'organizzazione complessiva e il funzionamento della Città Metropolitana.

Si prevedono deleghe dal basso in alto e dall'alto in basso, cioè meccanismi di flessibilità: l'assegnazione della titolarità delle funzioni sarà fatta dalla legge, ma attraverso meccanismi interni di delega, di convenzione si crea flessibilità nei flussi di funzioni dalla Città Metropolitana verso i Comuni e verso le unioni, e dal basso verso l'alto, quindi dai Comuni verso la Città Metropolitana laddove se ne ravvisino le esigenze.

Naturalmente, quindi, viene dato particolare rilievo alle forme di collaborazione che consistono in accordi, convenzioni e varie forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni e anzitutto con le Unioni.

I Comuni potranno anche avvalersi degli Uffici della Città Metropolitana e si potranno creare degli Uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni di comune

Osservatorio sulle fonti

interesse.

Ancora, una particolare attenzione viene dedicata alla gestione e valorizzazione delle risorse umane, ambito in cui si possono creare delle sinergie e delle economie di scala.

Ugualmente la Città Metropolitana può svolgere un ruolo rilevante per tutta l'applicazione della normativa cosiddetta anticorruzione e trasparenza.

Sugli organi, e arrivo al Titolo V, essi sono quelli stabiliti dalla legge e dunque il Consiglio Metropolitan, la Conferenza Metropolitan, il Sindaco metropolitan.

Il Consiglio metropolitan avrà un proprio Regolamento di funzionamento mentre nello Statuto una definizione delle sue competenze.

Rispetto all'ordinamento comunale, non avendo la Giunta, la competenza generale residuale viene redistribuita tra il Consiglio Metropolitan e il Sindaco.

La Conferenza Metropolitan, viene valorizzata nei suoi poteri propositivi e consultivi.

Quindi sia il Sindaco, sia il Consiglio Metropolitan, possono coinvolgere la Conferenza su qualsiasi oggetto.

All'approvazione dello Statuto e del bilancio si aggiunge, ad esempio, il piano strategico e alcune altre decisioni fondamentali.

La Conferenza approva un proprio Regolamento per il funzionamento e si avvale della struttura di supporto al Consiglio Metropolitan.

Le competenze del Sindaco sono precisate nell'articolo 31 e si prevede una presentazione da parte del Sindaco stesso di linee programmatiche che verranno discusse dal Consiglio.

Gli articoli successivi disciplinano i compiti del Vice Sindaco e dei Consiglieri delegati, ricordando, come vuole la legge, che tutte queste funzioni si ispirano a un principio di gratuità.

Snella è la parte relativa all'Amministrazione e al personale. Viene previsto un Direttore Generale e, naturalmente, un Segretario, ma tutta l'organizzazione si ispira al criterio di coordinamento territoriale, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, di pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Naturalmente, ai dirigenti spetta adottare i provvedimenti di competenza gestionale e sono previsti processi di riorganizzazione anche con coinvolgimento – naturalmente con convenzione – dei Comuni che vogliono parteciparvi.

La Proposta di Statuto adottata dal Consiglio, e già presentata alla Conferenza metropolitana, durante il suo iter di approvazione è stata anche illustrata ai oltre 120 portatori di interessi socio economici e oggetto di procedimento consultivo on-line. Sono pervenute n. 250 circa osservazioni e proposte di emendamento.

Punti di forza

- Lo statuto punta alla semplificazione delle procedure e all'abbattimento degli oneri amministrativi a livello metropolitan (art. 4¹);

¹ **Art. 4** - Semplificazione

Osservatorio sulle fonti

- Fissa l'obiettivo dell'armonizzazione delle “regole” a livello metropolitano (art. 5²);
- Individua come uno dei punti di forza del nuovo ente la costruzione di un sistema di servizi per i comuni a livello metropolitano: stazione appaltante, vigilanza sui contratti, servizi di gestione del personale, trasparenza, anticorruzione...(art.18³);
- Individua come interlocutori del nuovo ente le Unioni di comuni, favorendo l'associazionismo dei comuni e percorsi di fusione (preambolo).

Punti di debolezza

- Lo statuto è costruito in una fase provvisoria, costituente e certamente variabile della Città metropolitana, senza la chiarezza delle funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione in aggiunta a quelle fondamentali; pertanto non può definire nel dettaglio le competenze del nuovo ente (artt.12 - 17⁴);

1. Nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, la Città metropolitana ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità così come delle condizioni dell'attività delle imprese e del terzo settore. A tale fine, adotta iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.

2. L'azione sarà incentrata in particolar modo sull'accesso ai servizi, sulle politiche fiscali, sulle procedure in materie di attività produttive, sul governo del territorio e sulla tutela dell'ambiente anche in collaborazione con la Regione e gli altri enti pubblici interessati, finalizzate al miglioramento del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadino secondo principi di equità, trasparenza, correttezza, efficienza e tempestività.

La Città metropolitana garantisce alle attività produttive, per tutte le pratiche di loro interesse, sportelli unici direttamente o tramite Unioni di Comuni.

² **Art. 5 - Armonizzazione**

1. La Città metropolitana persegue l'armonizzazione delle regole relative, in particolare, all'accesso ai servizi alla persona, alle politiche sociali, nonché fiscali e tariffarie, oltre alle attività produttive, al governo del territorio e alla tutela dell'ambiente.

La Città metropolitana persegue criteri di qualità della regolazione, tendendo ad estenderne l'applicazione alle Unioni ed ai Comuni che ne fanno parte.

³ **Art. 18 - Servizi per i Comuni e le Unioni**

La Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi. In particolare esercita le funzioni di centrale unica di committenza nonché di stazione appaltante e di vigilanza sulla fase di esecuzione dei contratti.

⁴ **Titolo III - Ruolo e funzioni della Città metropolitana**

Art. 12 - Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano, sulla base di un parere della Conferenza metropolitana espresso secondo la procedura prevista dall'articolo 31 comma 5 del presente Statuto, approva e aggiorna annualmente il piano strategico metropolitano triennale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio dell'area metropolitana, anche, e con particolare riferimento, all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo

termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

2. L'adozione e la revisione del Piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione ai sensi dell'art. 8, comma 5.

3. L'attività della Città metropolitana, così come quella delle Unioni e dei Comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico metropolitano, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.

4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

Art. 13 - Ambiente e governo del territorio

1. La Città metropolitana opera per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all'ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio.

2. La Città metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.

3. La Città metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni.

4. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che - in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l'individuazione, lo sviluppo e l'attuazione dei poli funzionali e industriali

metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.

5. La partecipazione dei Comuni al procedimento di formazione del piano territoriale generale è disciplinata dal regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l'intera area metropolitana.

7. La Città metropolitana, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, persegue l'equità territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell'intero territorio metropolitano.

Art. 14 - Sviluppo economico, attività produttive e lavoro

1. La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad uno sviluppo economico sostenibile attento all'economia verde, equo e finalizzato alla piena occupazione e particolarmente all'insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, promuove e assicura sostegno all'attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa, in materia di industria, commercio, artigianato, cooperazione, politiche agricole e sviluppo rurale, servizi e risorse turistiche, forme di economia sociale in coerenza con il piano strategico metropolitano.

Osservatorio sulle fonti

- Per le stesse ragioni non definisce nel dettaglio l'organizzazione

2. La Città metropolitana, coordina lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico e del lavoro, con le politiche attive del lavoro e della formazione di competenza delle Unioni, dei Comuni e di altre istituzioni, al fine di valorizzare il capitale umano, la migliore occupazione e la conoscenza, anche promuovendo nuove relazioni industriali ed istituzionali, con particolare attenzione alle misure di welfare e di conciliazione dei tempi di vita.

3. La Città metropolitana si impegna a facilitare il rapporto fra Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, semplificando le procedure e tutelando il diritto all'esercizio dell'attività economica unitamente al benessere dei cittadini.

Art. 15 - Sviluppo sociale, scuola e Università

1. La Città metropolitana promuove e coordina le politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio metropolitano secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.

2. La Città metropolitana si impegna a promuovere politiche in grado di favorire la coesione e l'inclusione sociale con particolare attenzione alla lotta alla povertà. A questo scopo favorisce il coordinamento e l'integrazione fra servizi sociali e sanitari, con particolare riferimento alle categorie più fragili della popolazione.

3. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema educativo scolastico e nella educazione permanente i fattori fondamentali di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, attraverso il sistema integrato, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

4. Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza, sul trasferimento tecnologico e sull'innovazione, la Città metropolitana promuove la ricerca e la formazione in particolare attraverso la collaborazione con l'Università di Bologna e gli altri enti di ricerca valorizzando il ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio.

5. La Città metropolitana individua, in collaborazione con l'Università di Bologna, le migliori condizioni per la distribuzione territoriale, le infrastrutture necessarie e la prestazione di adeguati servizi agli studenti.

6. La Città metropolitana programma il patrimonio edilizio delle scuole secondarie di secondo grado e ne cura la manutenzione direttamente o mediante convenzioni con le Unioni o con i Comuni.

Art. 16 - Cultura e turismo

1. La Città metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato.

2. Promuove, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, le attività culturali e creative, anche come filiere di sviluppo e di occupazione.

3. Attiva politiche di promozione turistica, anche in collaborazione con gli altri livelli istituzionali nonché con gli operatori privati.

Art. 17 - Mobilità e viabilità

1. La Città metropolitana promuove politiche di mobilità sostenibile attraverso le proprie funzioni di pianificazione e di coordinamento strategico di area vasta; in particolare promuove lo sviluppo e la piena attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano assunto come struttura portante dell'intero sistema della mobilità metropolitana e del trasporto pubblico locale integrato. Persegue la realizzazione di un unico bacino di programmazione, progettazione e gestione unitaria dei servizi pubblici di trasporto su gomma e su ferro. Attua politiche tese a rendere maggiormente competitivo il trasporto pubblico rispetto a quello privato.

2. La Città metropolitana è proprietaria della rete metropolitana della viabilità stradale che garantisce i principali collegamenti sovra comunali; ne gestisce la manutenzione e lo sviluppo, perseguendo in particolare l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale; può definire con le Unioni e i Comuni programmi e servizi associati di manutenzione della rete viaria di rispettiva competenza.

Osservatorio sulle fonti

amministrativa del nuovo ente, limitandosi ad individuare le figure principali in astratto definite dal testo unico (Segretario generale, Direttore generale, Dirigenti, etc.) - (art. 37-40⁵);

- Non costruisce percorsi cogenti per i comuni finalizzati a delegare o avvalersi della Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni comunali in modo da perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- Non fissa criteri solidi per la riorganizzazione del personale e la valorizzazione delle professionalità metropolitane anche a servizio delle realtà comunali;
- Non prende in considerazione concretamente l'alternativa - prevista dalla legge - di individuazione degli organi di governo con sistemi ad elezione diretta.
- Non fissa una struttura propulsiva e di coordinamento finalizzata a dare supporto tecnico ai processi di associazione e fusione di comuni in ogni caso - come detto - annunciato come principio nel preambolo.

⁵ **Art. 37** - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 38 - Direttore generale e Segretario generale della Città metropolitana

1. Il Sindaco metropolitano nomina il Direttore generale e ne dà informazione al Consiglio metropolitano attribuendo l'incarico al Segretario generale, ad un dirigente o ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano e ne dà informazione al Consiglio metropolitano. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana, che assicura la conformità dell'azione amministrativa della Città metropolitana alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, roga i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.

Art. 39 - Dirigenti

1. Ai dirigenti della Città metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Sindaco metropolitano.